

Versione del 21 maggio 2007

*Versione Pulita
da allegare*

Federazione Italiana

Sport Equestri

CODICE ETICO

<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE</u>	3
<u>3. DIVULGAZIONE DEL CODICE</u>	4
<u>4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO</u>	4
4.1 Rispetto delle leggi e delle norme del CIO, del CONI, della FEI e della F.I.S.E.	4
4.2 Onestà, correttezza ed esempio	5
4.3 Riservatezza delle informazioni	5
4.4 Trasparenza e completezza delle informazioni	5
4.5 RegISTRAZIONI e verbali	6
4.6 Prevenzione dei conflitti di interessi	6
4.7 Principi generali di comportamento	6
4.8 Comportamento verso il personale e/o addetti	7
4.9 Comportamento verso i tesserati	7
4.10 Comportamento da parte dei tesserati	7
4.11 Comportamento verso i cavalli	8
<u>5. ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	8
<u>6. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE</u>	9
<u>7. DISPOSIZIONI FINALI</u>	9

1. PREMESSA

Il Consiglio Federale della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE o la FEDERAZIONE), al fine di rafforzare, con chiarezza e trasparenza, l'insieme dei valori ai quali la FEDERAZIONE intende ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi statutari, ha predisposto il presente Codice Etico (di seguito il CODICE), la cui osservanza è ritenuta essenziale per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della FEDERAZIONE, elementi che costituiscono fondamenti imprescindibili per un suo successo e per lo sviluppo attuale e futuro.

Le attività della FEDERAZIONE dovranno, quindi, essere dirette e condotte dai responsabili in modo conforme ai principi espressi nel CODICE e nel rispetto degli interessi della collettività in cui opera.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del CODICE si applicano e sono, quindi, vincolanti per gli Organi Direttivi della FEDERAZIONE e, cioè, per i Componenti degli Organi Centrali, degli Organi Periferici, per i Revisori dei Conti, per i Componenti degli Organi di Disciplina, per i Componenti delle Commissioni e dei Dipartimenti, per i dirigenti delle associazioni affiliate ed aggregate, per i tecnici, gli ufficiali di gara ed i veterinari federali, nonché per i

tecnici ed istruttori nominati tali dalla FEDERAZIONE ed ancora per chiunque svolga attività agonistica o sportiva in ambito federale o, comunque, presti attività presso la FEDERAZIONE, ivi compresi i dirigenti e i dipendenti federali, i dirigenti e i dipendenti CONI che operano presso la FISE nonché i dirigenti e i dipendenti che operano a qualsiasi titolo per la FISE anche se alle dipendenze di società di partecipazione della stessa. Si applicano, inoltre, a tutti i soggetti che hanno ricevuto incarichi di qualsiasi natura da parte della FEDERAZIONE, anche se solo in via temporanea ed a tutti coloro che, pur non essendo tenuti all'osservanza del CODICE, lo sottoscrivano volontariamente. Tutti i predetti soggetti, nel seguito, saranno collettivamente definiti DESTINATARI.

3. DIVULGAZIONE DEL CODICE

La FEDERAZIONE si impegna a divulgare il CODICE sia presso i DESTINATARI sia presso gli affiliati, gli aggregati ed i tesserati anche mediante apposita pubblicazione nel sito Internet.

4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

4.1 Rispetto delle leggi e delle norme del CIO, del CONI, della FEI e della FISE

La FEDERAZIONE riconosce come principio imprescindibile il rispetto da parte dei DESTINATARI delle leggi, dello

statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dal CIO, dal CONI, dalla FEI nonché dalla FEDERAZIONE.

I DESTINATARI sono tenuti, inoltre, ad un comportamento di particolare collaborazione, rispetto e lealtà nei confronti di detti enti.

4.2 Onestà, correttezza ed esempio

Il comportamento dei DESTINATARI tra loro e nei rapporti con la FEDERAZIONE nonché con gli affiliati, aggregati e tesserati della FEDERAZIONE nonché con i terzi è improntato a criteri di onestà, correttezza, probità, collaborazione, verità, lealtà, eleganza e reciproco rispetto anche al fine di servire ad esempio per una serena convivenza sociale e sportiva.

4.3 Riservatezza delle informazioni

I DESTINATARI sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni in loro possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

4.4 Trasparenza e completezza delle informazioni

La FEDERAZIONE si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i tesserati ed i terzi interessati circa le iniziative e l'andamento della FEDERAZIONE a mezzo comunicati che dovranno essere emessi esclusivamente dal Presidente o dal Consiglio Federale: nessun altro DESTINATARIO, singolarmente o unito ad altri DESTINATARI potrà effettuare comunicazioni formali o informali

all'esterno, relative ai fatti appresi per effetto dell'incarico ricoperto, salvo che non abbia ricevuto apposito mandato o autorizzazioni da parte del Presidente o del Consiglio Federale. Sono fatti salvi tutti gli strumenti consentiti dallo statuto o dalla legge per l'impugnazione, nelle appropriate sedi, degli atti federali.

4.5 RegISTRAZIONI e verbali

Tutte le decisioni della FEDERAZIONE devono avere una registrazione adeguatamente documentata in modo che sia possibile la verifica, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

4.6 Prevenzione dei conflitti di interesse

I DESTINATARI operano al fine di evitare situazioni ove gli stessi siano, o possano anche solo apparire, in conflitto con gli interessi della FEDERAZIONE o dei soggetti a favore dei quali svolgono la propria opera.

I DESTINATARI sono tenuti a dichiarare l'esistenza, anche solo potenziale, di detto conflitto agli organi cui appartengono o da cui dipendono ovvero ai soggetti a favore dei quali essi operano o con i quali hanno in essere un rapporto fiduciario nonchè al Consiglio Federale.

4.7 Principi generali di Comportamento

I DESTINATARI debbono ispirare il loro comportamento e la loro opera ai concetti di una sana formazione atletica,

tecnica e morale nel pieno rispetto delle norme che tutelano il benessere umano nonché dei cavalli.

4.8 Comportamento verso il personale e/o addetti

La FEDERAZIONE riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con le stesse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Pertanto, dovrà essere assicurato da parte dei DESTINATARI il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli addetti preposti alla gestione delle attività sportive anche al fine della piena valorizzazione del loro apporto.

4.9 Comportamento verso i tesserati

Lo stile di comportamento dei DESTINATARI nei confronti dei tesserati è improntato alla disponibilità ed al rispetto nell'ottica dello spirito di servizio in ragione del quale sono stati accettati gli incarichi direttivi.

I DESTINATARI cercheranno, con la sola cortesia, di ottenere da tutti il rispetto dei principi federali. In caso contrario sarà informato il Consiglio Federale e qualsiasi formale intervento si rendesse necessario, al fine di ottenere quanto precede, lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente dagli organi preposti e competenti.

Ai tesserati che praticano attività agonistica e sportiva sarà richiesto di sottoscrivere la "Carta Etica".

4.10 Comportamento da parte dei tesserati

La FEDERAZIONE si permette di richiedere a tutti i propri tesserati che gli stessi condividano volontariamente i principi del CODICE e che, quindi, pongano in atto tali principi.

4.11 Comportamento verso i cavalli

Il comportamento verso i cavalli deve ispirarsi ai principi che tutelano il benessere e il rispetto nei loro confronti. Tutti i DESTINATARI sono tenuti ad operare nei rispettivi ambiti di competenza ispirandosi a tali indicazioni secondo un principio di responsabilità che caratterizza il corretto rapporto dell'uomo nei confronti degli altri esseri.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di favorire la piena applicazione del CODICE, la FEDERAZIONE ha provveduto alla identificazione di un organismo di vigilanza (da considerarsi anch'esso Organo Direttivo) denominato Commissione Etico Morale. La Commissione è costituita da sei membri ed è convocata dal Presidente Federale che sarà presente ad ogni riunione o che potrà eventualmente nominare un suo delegato. Le riunioni della Commissione potranno essere considerate valide in presenza di almeno tre membri. La Commissione può deliberare a maggioranza dei presenti indicando che il Presidente Federale o il suo delegato ha il diritto di voto e che in caso di parità verrà adottata la delibera per la quale ha votato il Presidente Federale. La Commissione provvederà a:

- monitorare costantemente l'applicazione del CODICE da parte dei DESTINATARI;
- accertare e segnalare al Consiglio federale eventuali violazioni del CODICE;
- espletare ogni attività diretta ad ottenere il rispetto del CODICE ivi incluse indagini conoscitive, sollecitazioni, esortazioni ed ammonizioni bonarie;
- proporre al Consiglio Federale, laddove lo ritenga necessario, indicazioni di carattere etico affinché possano essere recepite nell'ambito delle normative dei Dipartimenti, dei Settori e delle Commissioni federali.

6. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'osservanza delle norme del CODICE deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni statutarie e regolamentari in capo ai DESTINATARI. Le violazioni delle norme del CODICE potranno costituire oggetto di segnalazione al Consiglio Federale, che valuterà se inoltrarle agli organi di giustizia, ed, altresì, condizionare le scelte e le decisioni della FEDERAZIONE.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il CODICE, ricognitivo della prassi federale, è stato approvato dal Consiglio Federale. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio Federale e diffusa tempestivamente ai DESTINATARI ed ai tesserati.